

Noi che abbiamo fatto queste leggi siamo stati tutti illogici; è forza rassegnarci alla irrevocabile sentenza. Ci pensi la Camera, e per non ricadere in fallo rimandi alla coda ciò che deve essere posto a capo.

L'onorevole Tola avvertiva, se ho bene inteso, che quando io parlo d'istruzione pubblica sono sempre costretto a spiegare ciò che intenda. Mi perdoni l'onorevole mio avversario, ma credo che egli sia caduto in errore. Io non ho mai dato la definizione di una parola che nel comune linguaggio ha un significato chiaro e determinato, e che al postutto è definita nell'articolo 2 di questa legge, in cui si dice: « appartengono all'istruzione pubblica gli istituti e le scuole, ecc. »

Secondo l'onorevole Tola il signor ministro Lanza non sarebbe ministro dell'istruzione pubblica, ma ufficiale; e come chiamerebbe egli il ministro dei lavori pubblici?

Io non so a che cosa ci condurrebbe il neologismo che ci è proposto; bene so che per istruzione pubblica s'intende quella che è data dal Governo o dai suoi agenti, che ad essa è assimilata quella cui fa fronte l'erario provinciale o comunale, come pure quella delle congregazioni, opere pie, ecc., e che ogni altra specie d'istruzione è privata, poco importando la pubblicità della quale può godere l'una e l'altra specie d'istruzione.

PESCATORE. Mi duole assai lo scorgere che la Camera ascolta la presente discussione come se essa fosse una quistione di semplici parole. Io credo che indirettamente si agita ora il più grave dei quesiti che si presenti nel capitolo primo della legge che stiamo discutendo.

La quistione a cui indirettamente si tocca è la seguente: l'insegnamento che si dà dai corpi morali è pubblico o privato? I corpi morali, quelli che emanano dall'autorità dello Stato, potranno forse invocare il diritto della libertà che si invoca dagli individui? Ecco la quistione che dev'essere francamente trattata, e che la Camera avrà certamente a decidere quando si occuperà di definire qual sia l'insegnamento pubblico e quali siano i limiti naturali dell'insegnamento privato, ma che non mi pare debba essere indirettamente definita.

Ora egli è evidente quale ambiguità si nasconda sotto quella denominazione d'*insegnamento ufficiale* per cui tanto insiste il deputato Tola. Qual è l'insegnamento ufficiale? Inteso nel più stretto significato (giacchè anche sul valore più o meno esteso della parola si potrà disputare), e forse nel più naturale significato il valore di questa denominazione, domando nuovamente quale sia l'insegnamento ufficiale. È forse quello che fa dare lo Stato per dovere del proprio ufficio? Or bene, quando avrete accettata questa denominazione, eccovi escluso dalla periferia dell'insegnamento pubblico, che voi chiamate *ufficiale*, quello che si darà dalle corporazioni religiose, dai corpi morali, eccovi estesa la circonferenza dell'insegnamento privato.

Ma io non giudico che tale sia l'estensione dell'insegnamento privato; io dico essere pubblico quello che si dà da istituti pubblici, che riconoscono la loro esistenza dall'autorità dello Stato, e che questo ha riconosciuti per ragioni di pubblica utilità. Tali sono i corpi morali. Ed a questo riguardo non solo io accetto la definizione che nel seguito del capitolo si dà dell'insegnamento pubblico; ma io trovo e mi riservo di dimostrarlo a suo luogo, io trovo troppo angusta quella definizione perchè enumera soltanto alcune specie di corpi morali e lascia supporre che possa qualificarsi privato l'insegnamento dato da quegli altri corpi morali che non sono in quella definizione specialmente menzionati.

Io, a suo tempo, proporrò che sia qualificato pubblico qualunque insegnamento che si dia da queste o quelle corpora-

zioni, e lascerò che si allunghi quanto si vuole l'enumerazione e vi si comprenda l'insegnamento che si dia da qualunque corpo morale.

Questa è la quistione, a mio avviso, la più importante che si presenti nella discussione del capitolo primo; ed io vi raccomando soprattutto di non discuterla sotto il velame di altre parole, di trattarla direttamente e francamente. Ed è perciò che io per ora non credo potersi accettare neanche l'emendamento dell'onorevole Buffa, il quale crede che *ufficiale* possa essere sinonimo di *pubblico*. Lo sarà, se si vuole; se la parola *ufficiale* s'intende nel suo più largo e forse meno naturale significato, potrà considerarsi come sinonimo di *pubblico*; ma il fatto è che questo modo di definire induce in ambiguità, ed io son d'avviso che dobbiamo, massime allo stato della discussione presente, evitare per quanto si può ogni ambiguità.

Dunque teniamoci alle parole di cui è più conosciuto il valore, *insegnamento pubblico*; non temiamo che si possa qui scambiare, come pare creda l'onorevole Tola, la pubblicità di diritto con quella di fatto. Egli è evidente che dicendo *insegnamento pubblico*, noi diciamo insegnamento pubblico di diritto, e con ciò si esclude ogni timore sulla definizione che nel seguito del capitolo si dia di questa parola, sulla quale forse avremo a discutere lungamente.

Dunque si dica pure che l'insegnamento è pubblico e privato; che il Ministero governa il pubblico e sopravveglierà il privato; ma non introduciamo veruna parola ambigua, e soprattutto procuriamo di evitare che indirettamente, e in meno che noi non ce ne possiamo accorgere, mentre molti non se ne accorgerebbero, si decida inavvedutamente la più importante delle quistioni che in questo capo si presenti. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Il deputato Tola ha la parola.

TOLA P. Dirò brevi parole per rispondere all'onorevole Pescatore.

Egli fece una insinuazione alla Camera dicendo che la pubblicità di cui io parlava e di cui presi gli esempi dal Codice penale, era pubblicità di fatto e non di diritto. Io accetto la quistione su questo franco terreno in cui egli la mette e sono pronto ad entrarvi. È pubblicità di diritto quella di cui io parlai, perchè deriva dal diritto che ha ogni cittadino di usare delle sue facoltà intellettuali. Non è mica pubblicità di fatto. Domando al deputato Pescatore: nell'insegnamento privato il diritto di paternità non dà il diritto a ciascun padre di educare come vuole la propria prole? Il diritto guarentito dallo Statuto non dà la facoltà all'uomo della libertà della parola, vale a dire del libero pensiero esplicito colla parola scritta ossia colla stampa? È guarentita la libertà della stampa, ma vi è una legge repressiva degli abusi.

Ora vi è altro modo con cui si esplica la libertà del pensiero, e questo è la parola parlata, primo diritto di cui si possa godere in un Governo costituzionale.

Ora viene il deputato Pescatore a parlarvi di pubblicità di fatto, e a dire che il diritto d'insegnare che hanno i singoli individui, che il diritto che hanno le associazioni, qualunque sieno, riconosciute dallo Stato, è una libertà di fatto? È di fatto, sì, ma è anche un diritto perchè deriva dal più intangibile dei diritti dei cittadini.

Ecco perchè ho domandato la parola; giacchè non vorrei che passasse inosservata questa sua massima, questa sua distinzione. Del resto egli disse: l'insegnamento ufficiale è una parola che non si può intendere. L'insegnamento ufficiale è pubblico di sua natura, perchè deriva dal diritto pubblico, perchè deriva dall'autorità pubblica. Ma se entriamo in questo terreno, vi sorgerà ben altra quistione.